

COMUNE DI SENIGALLIA

U.O.A. POLIZIA LOCALE

UFFICIO CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n° 298 del 08/07/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 202 DEL 23/05/2017. DISCIPLINA DELLA SOSTA LUNGO SS 16 ADRIATICA, TRATTO URBANO.

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;

- Richiamata l'ordinanza n. 202 del 23/05/2017 con la quale è stata uniformata la disciplina della sosta lungo il tratto urbano della S.S. 16 Adriatica, ricadente nel centro abitato del capoluogo e nel centro abitato di Marzocca;

- Considerato che è stata eseguita una approfondita ricognizione lungo il tratto della SS 16 Adriatica, ricadente nel centro abitato di Senigallia, al fine di individuare i tratti di banchina di maggiore ampiezza ove, consentendo la sosta veicolare, rimanga comunque una fascia di larghezza pari o maggiore a m 1, ove garantire il transito pedonale;

- Considerato che a seguito della verifica di cui sopra è stata redatta una tavola di progetto sulla quale è stata riportata in modo puntuale la larghezza della banchina e individuati alcuni tratti della SS 16 Adriatica che rispondono ai requisiti sopra indicati;

- Preso atto che la SS 16 Adriatica, tratto ricadente nel centro abitato di Senigallia, ha le seguenti denominazioni toponomastiche: SS Adriatica Nord, via Raffaello Sanzio, via Pietro Bonopera, via Francesco Podesti, via Galileo Galilei, che sono tutte strade comunali urbane;

- Visto il parere favorevole espresso la Giunta Municipale nella seduta del 04 luglio 2017 sul proposta di modifica della disciplina della sosta, di cui al progetto descritto;

- Considerato che l'introduzione delle modifiche progettate non alterano la sostanza del provvedimento richiamato in quanto è limitata alle sole zone in cui viene comunque mantenuto un tratto di banchina di sufficiente larghezza a disposizione del transito dei pedoni;

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione al progetto approvato;

- Visto l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

- Visto l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Di Abrogare il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, istituito con atto n. 202 del 23/05/2017, e di consentire la sosta veicolare in linea sulla banchina stradale nelle seguenti ubicazioni:

- Strada Statale Adriatica Nord, lato monte, dall'altezza del civico 70 all'altezza del civico n. 64/A, e dal km 269 al limite su del lotto di pertinenza dell'immobile al civico n. 41.
- Via R. Sanzio, lato monte, dall'altezza del civico n. 413 sino al all'accesso carrabile all'area Ex Veco; dall'altezza del Civico n. 283 all'altezza del civico 281; dall'altezza del civico 349 all'altezza del civico n. 337; dall'altezza del civico 290/A a fosso della Giustizia.
- Via R. Sanzio, lato mare, tratto corrispondente al lotto di pertinenza dell'immobile ubicato al civico n. 278, accessi carrabili esclusi.
- Via Podesti, lato monte, all'altezza del civico n. 164; all'altezza del civico n.174; dal civico n. 178 al civico n. 180; dall'altezza del civico n. 163/a al limite nord dell'area di pertinenza dell'immobile al civico n. 226; e dall'altezza del civico n. 193 all'altezza del civico n. 195.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nell'ordinanza n. 202 del 23/05/2017.

DISPONE

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'Ufficio Strade di questo Comune.

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Maria Capodivento)

P. IL SEGRETARIO GENERALE

II DIRIGENTE L'AREA
CULTURA TURISMO COMUNICAZIONE
(Dott. Paolo Mirti)